

LIMITE MASSIMO DELLE QUOTE - MASSIMALE ANNO 2013
(non superiore ai limiti massimi delle quote di cassa integrazione)

Il tetto massimo va applicato seguendo il criterio di competenza dell'anno (es.: cig cadente nel 2012 ma erogata nell'anno successivo : si applica il tetto del 2012).-

La retribuzione da prendere a riferimento (quota orario compresa la maggiorazione per le mensilità aggiuntive ed escludendo l'EET) per la valutazione del tetto massimo da applicare è quella in atto nel periodo di cui si richiede l'intervento CIG.

Il limite massimo dell'importo del trattamento non può comunque superare il limite massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86, che annualmente viene fissato con apposita circolare INPS.

ATTUALMENTE PER L'ANNO 2013 I LIMITI SONO STABILITI DALL'INPS CON CIRCOLARE N. 14 DEL 30 GENNAIO 2013.

[1]

INDIVIDUAZIONE DEL TETTO MASSIMO APPLICABILE

Esclusivamente in caso di intemperie (valori incrementati del 20%) :

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) inferiore a € **2.075,21**
tetto massimo mensile = € 1.083,84 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) superiore a € **2.075,21**
tetto massimo mensile = € 1.302,68 [*]

[*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

Si ricorda che in caso di riduzione di orario di lavoro, per la determinazione della quota massima oraria integrabile, i predetti importi andranno divisi per le ore teoriche lavorative (incluse le festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì in caso di settimana corta) del mese per il quale viene avanzata la richiesta di intervento della CIG

[2]

MASSIMALE ORARIO [TETTO ORARIO MASSIMO]


Il **massimale (tetto massimo mensile)** individuato al netto della riduzione art. 26 L.41/86

diviso

il numero delle ore lavorabili comprese le ore di festività infrasettimanali del mese in cui si registra l'evento

uguale

massimale orario (tetto orario massimo) **(A)**



[3]

CALCOLO RETRIBUZIONE ORARIA DELL'APPRENDISTA

retribuzione oraria dell'apprendista

moltiplicata

con due coefficienti, in alternativa fra loro, a seconda che si tenga conto o meno della maggiorazione del 10% G.N.

1°) coefficiente 82,8608%

(dove per retribuzione si intende: paga globale oraria detratto l'EET senza la maggiorazione 10% GN)

2°) coefficiente 75,3280%

(dove per retribuzione si intende: paga globale oraria detratto l'EET comprensiva Della maggiorazione 10% GN)

uguale

Paga oraria apprendista relativa al mese di cig **(B)**

[4.A]

Se la paga oraria apprendista (B) è inferiore al massimale orario (A):

Numero ore di cigo del mese

moltiplicato

la paga oraria apprendista **(B)**

uguale

trattamento CIGO a favore apprendista

[4.B]

Se la paga oraria apprendista (B) è superiore al massimale orario (A):

Numero ore di cigo del mese

moltiplicato

il massimale orario **(A)**

uguale

trattamento CIGO a favore apprendista

Letto, confermato e sottoscritto.-

Mestre - Venezia, 31 luglio 2013

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FILCA CISL VENETO

FILLEA CGIL VENETO

FENEAL UIL VENETO